

Comune di Livinallongo del Col di Lana



REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL
30.11.2020.**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento di Polizia Mortuaria, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e alla L.R. 04/03/2010 n.18 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Art. 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme al consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. I servizi, le concessioni e le relative tariffe sono indicati dall'allegato "D". Le tariffe potranno essere variate dalla Giunta Comunale.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
3. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - la visita necroscopica;
 - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la fornitura del feretro, il trasporto, l'inumazione e l'esumazione ordinaria per le salme di persone indigenti prive di familiari tenuti agli alimenti, così come previsto dall'art. 433 del c.c., o i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, fatto salvo il recupero delle relative spese.
 - l'inumazione di infanti.

Art. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.09.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - l'orario di apertura del cimitero;
 - copia del presente regolamento;
 - l'ordinanza del Sindaco per il turno delle esumazioni ordinarie.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art. 6 – LUOGO DI DEPOSITO

1. Il Comune dispone di locale idoneo denominato "Cella Mortuaria" presso il Centro Servizi per Anziani "Villa S. Giuseppe", Loc. Sorarù n. 59 – Pieve di Livinallongo.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari nei casi previsti dalla legge.
4. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III CIMITERI

Art. 7 - ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

Cimitero di Pieve così suddiviso:

- N. 8 zone (A/H) per le inumazioni;
 - la zona "A" è riservata all'inumazione di infanti.
- N. 4 zone adibite a nicchie-ossario;
- Zona adibita ad ossario e cinerario comune;
- Area per le funzioni funebri;
- Area, contermina alla zona di inumazione "C", custodente il monumento tombale di Catarina Lanz.

Cimitero di Arabba così suddiviso:

- N. 15 zone (A/Q) per le inumazioni attorno alla chiesa.
- N. 2 zone riservate al posizionamento di nicchie-ossario
- N. 1 zona adibita ad ossario e cinerario comune.

Art. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI-VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Le operazioni di inumazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, dei nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 9 – AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o abitanti in un Comune diverso, ma in località facenti parte della Parrocchia di S. Giacomo Maggiore di Pieve.
2. Gli orari dei funerali sono disciplinati come segue:
 - periodo estivo (dal 01 marzo al 31 ottobre) S. Messa ore 14,30
 - periodo invernale (dal 01 novembre al 28 febbraio) S. Messa ore 14,00
3. Per motivi organizzativi, tutti i servizi cimiteriali (inumazioni e tumulazioni in nicchie ossario) sono previsti solamente dal lunedì al sabato escluse le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali.

CAPO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 10 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione (normalmente 24 ore oppure 48 se per morte improvvisa) di cui agli art. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 283, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11 - MODALITA' DEL TRASPORTO

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero di norma è fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio, la quale deve essere consegnata all'operaio necroforo del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n.285/1990.

Art. 12 - TRASFERIMENTO DI SALME

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal responsabile del Servizio secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono.
2. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà all'operaio necroforo il permesso di seppellimento.

Art. 13 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che l'Ufficiale Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'Art.12 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Ufficiale Sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo Art.17, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 14 - MORTI PER PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 15 - CORTEI FUNEBRI

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse da quelle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO PER CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del Servizio. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 12 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 17 – TRASPORTI DA O PER L'ESTERO

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'Art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio da parte del Comune del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'Art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche.
5. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1053.

Art. 18 - TRASPORTO DI OSSA E RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non

inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO VI INUMAZIONI

Art. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni, destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. **Per il cimitero di Pieve** tali campi sono divisi in zone e l'utilizzo delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascuna zona e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità come da ordinanza del Sindaco.
3. **Per il cimitero di Arabba** tali campi sono divisi in zone e l'utilizzo delle fosse deve farsi senza soluzione di continuità come da ordinanza del Sindaco.
4. In caso di concomitanza di più funerali, per esigenze tecniche di predisposizione delle fosse, l'ordinanza delle esumazioni potrà subire variazioni.
5. Nell'eventualità di condizioni atmosferiche particolarmente avverse o situazioni emergenziali non consentano la realizzazione dello scavo per l'inumazione, la salma potrà essere temporaneamente deposta nella Cella Mortuaria ubicata presso il Centro Servizi per Anziani "Villa S. Giuseppe" a disposizione del Comune. In tal caso non si applicheranno le tariffe di cui all'allegato "D".
6. Nei casi di cui al comma 4 del successivo Art. 20 e/o in caso di abbondanti nevicate, per pericolo di caduta neve dal tetto della chiesa, relativamente al cimitero di Arabba, l'ordinanza delle esumazioni potrà subire variazioni.

Art. 20 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FOSSA

1. Ciascuna fossa deve essere scavata (anche con l'utilizzo di mezzi meccanici) sino a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. **Per il cimitero di Pieve** le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere la lunghezza di mt.2,20 e la larghezza di mt.0,80 e debbono distare l'una dall'altra mt.0,60 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una lunghezza di mt.1,50, una larghezza di mt.0,50 e debbono distare mt.0,60 da ogni lato.
3. **Per il cimitero di Arabba** le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere la lunghezza di mt.2,20 e la larghezza di mt.0,80 e debbono distare l'una dall'altra mt. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una lunghezza di mt.1,50, una larghezza di mt.0,50 e debbono distare mt.0,50 da ogni lato.
4. Nella fossa per inumazione, qualora ci si trovi in presenza di casse di zinco non forate non si può procedere a nuova inumazione prima che siano trascorsi 3 anni.

Art. 21 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI FERETRI

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile, fatto salvo quanto disposto dagli Art. 13 e 14.
2. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20.
3. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente con viti, sarà collocata una targa con il cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto.
4. Le inumazioni sono subordinate alla realizzazione di fori di opportune dimensioni sulle casse.
5. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con altro mezzo tecnologico.
6. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Art. 22 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOMBE

1. **Per il cimitero di Pieve** sulle tombe comuni è **obbligatorio**, entro 30 mesi dalla data di morte, il collocamento di croci con le caratteristiche, materiale e dimensioni indicate nell'allegata Tabella "A" e "A1".
2. **Per il cimitero di Arabba** sulle tombe comuni è **obbligatorio**, entro 30 mesi dalla data di morte, il collocamento di croci con le caratteristiche, materiale e dimensioni indicate nelle allegate Tabella "B", "B1", "B2", "B3" e "B4".
3. Prima della posa definitiva di tali croci è permesso il collocamento, in via provvisoria, di una recinzione e croce in legno per il contenimento della terra.
4. Le scritte devono essere limitate alla foto, al cognome e nome, data di nascita, data di morte ed eventualmente di un breve epitaffio.
5. I familiari congiunti hanno l'obbligo di mantenere la tomba in uno stato ordinato e dignitoso, curarla e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa. Sulle tombe comuni, si possono deporre fiori, corone e piccole aiuole, nel rispetto delle tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solo la superficie interna della recinzione.
6. Oltre a quanto indicato nel presente regolamento è vietata qualsiasi opera muraria. Ogni abuso dovrà essere prontamente rimosso dal trasgressore e in caso di inadempienza dal Comune a spese dei familiari del defunto.
7. Nel caso di morte di persona avente diritto all'ammissione nel cimitero (Art. 9) e non avente parenti entro il 2° grado in linea retta (fratelli o sorelle) ed entro il 2° o 3° grado in linea collaterale (zio/nipote) il Comune può procedere al posizionamento di un semplice manufatto tombale.
8. Nessuna targa ricordo può essere apposta sui muri perimetrali interni od esterni dell'area cimiteriale se non negli spazi eventualmente predisposti dal Comune. Nel cimitero di Pieve, le lapidi commemorative dei defunti consacrati possono essere applicate alla parete ove si svolge la funzione funebre. Dette lapidi devono essere in DOLOMIA e delle dimensioni di cm. 40 alla base x cm. 30 in altezza. Nel cimitero di Arabba l'area a ricordo dei defunti consacrati è individuata nei pressi delle mura perimetrali all'entrata della Chiesa e sarà normata, nel rispetto del Dlgs. 42/2004, con specifico provvedimento comunale.
9. Qualora i congiunti non abbiano ottemperato entro i termini previsti di cui ai precedenti commi 1 e 2, si procederà, previa comunicazione A/R, all'eliminazione dell'eventuale

manufatto provvisorio ai sensi dell'art. 63 del DPR n. 285/1990, redigendo a parte verbale con allegata documentazione fotografica per la tenuta del registro cimiteriale: Tali disposizioni si applicano anche alle tombe a far data dal 13/02/2006 previa comunicazione A/R; in tal caso si dovrà provvedere entro 18 mesi dalla comunicazione.

10. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione delle tombe, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del DPR n. 285/1990.

CAPO VII

TUMULAZIONI IN NICCHIE-OSSARIO

Art. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Con apposito provvedimento il Comune dà in concessione le nicchie-ossario per la raccolta di resti mortali o ceneri per uso privato alle condizioni di cui all'allegato "D" del presente regolamento.
2. Per il rilascio della concessione gli interessati devono presentare istanza in carta legale all'Amministrazione Comunale in conformità al modulo predisposto.
3. Ad avvenuto accoglimento della richiesta sarà stipulato atto di concessione le cui spese verranno poste a carico del richiedente.
4. Le suddette concessioni sono rinnovabili da parte degli aventi diritto, alla scadenza.
5. Le concessioni saranno rilasciate in riferimento all'ordine di presentazione della domanda limitatamente a nucleo familiare di persone residenti nel Comune; nativi e/o originari del Comune; o di persone residenti in Comune diverso ma in località facente parte della Parrocchia di San Giacomo Maggiore.
6. In caso di rinuncia prima della scadenza il contratto potrà essere revocato e il concessionario verrà indennizzato con una somma stabilita come segue:
 - nei primi 10 anni 50% del prezzo pagato
 - nel periodo tra l'11mo e il 20mo anno 40% del prezzo pagato
 - nel periodo tra il 21mo e il 30mo anno 10% del prezzo pagato

Art. 24 - TASSE DI CONCESSIONE

1. Le variazioni alle tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo 23 sono fissate dall'organo competente con proprio atto.

Art. 25 - CONTENUTO E CESSIONE NICCHIE-OSSARIO

1. Le nicchie-ossario possono contenere fino a due urne con resti mortali o ceneri appartenenti a defunti della stessa famiglia.
2. La nicchia-ossario non può essere ceduta in alcun modo né a qualsiasi titolo senza il preventivo parere del Comune.
3. Alla scadenza del termine il Comune rientrerà in possesso della nicchia-ossario. È riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo.
4. Qualora il Comune rientri in possesso della nicchia-ossario i resti mortali saranno depositi nell'ossario comune e le ceneri saranno disperse in apposito spazio all'interno del cimitero, salva diversa manifestazione di volontà dei familiari.

Art. 26 - DECORAZIONI ED ISCRIZIONI

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni potranno essere apposte sulle lapidi di nicchie-ossario con sporgenza massima di cm. 15 e la loro manutenzione è a carico dei concessionari.
2. È comunque vietata la posa di oggetti mobili alla base delle nicchie-ossario.

Art. 27 - ESTINZIONE CONCESSIONI

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

CAPO VIII **ESUMAZIONI DA TERRA ED ESTUMULAZIONI DA NICCHIE**

Art. 28 - ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Tenuto conto delle caratteristiche dei terreni dei cimiteri comunali il periodo di rotazione per le esumazioni ordinarie è così fissato:
 - **CIMITERO di PIEVE anni 25;**
 - **CIMITERO di ARABBA anni 25.**
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppezzati su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con ordinanza sindacale in base all'art. 19 del presente regolamento.
5. Detta ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo comunale, parrocchiale, cimiteriale e inviata all'A.U.L.S.S. 1 Dolomiti e ad un familiare diretto che ha l'obbligo di informare altri eventuali familiari.

Art. 29 - ESUMAZIONI ORDINARIE-MODALITA'

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, ad eccezione delle richieste pervenute di cui all'art. 23.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco come stabilito dal precedente Art.18.
3. I manufatti tombali, per avvenuto termine delle turnazioni previste dal precedente Art. 28, potranno essere rimossi direttamente dai proprietari congiunti o chi per essi entro 60 giorni dalla data dell'Ordinanza di esumazione ordinaria. Trascorso tale termine la rimozione e lo smaltimento sarà effettuato dal Comune.

Art. 30 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE-MODALITA'

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Responsabile del Servizio. Devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario della U.S.S.L. e dell'operaio necroforo.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità e quelle dell'Ufficiale Sanitario a tutela dell'igiene.
3. Il Responsabile del Servizio può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Qualora l'Ufficiale Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
5. Se l'esumazione viene autorizzata dal Responsabile del Servizio, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dall'Ufficiale Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Responsabile del Servizio all'uopo emessa, a termini dell'art.83 del regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere l'operaio necroforo del cimitero e due testimoni.
6. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale che dovrà essere depositata presso l'Ufficio dello Stato Civile.
7. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Ufficiale Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
8. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di luglio ed agosto.
9. Il Responsabile del Servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed alla U.L.S.S. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice penale.

ART. 31 - ESUMAZIONI CADUTI DI GUERRA

1. Ai sensi della Legge 09.01.1951 n. 204 le salme dei caduti in guerra sepolte nel cimitero di Pieve sono esenti dai normali turni di esumazione previste dall'art. 28 e seguenti del presente regolamento.

ART. 32 - TARIFFE PER ESTUMULAZIONI

1. Le tariffe per le estumulazioni da nicchie-ossario sono previste nell'allegato "D" del presente regolamento.

CAPO IX CREMAZIONI E AUTOPSIE

Art. 33 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione è disciplinata dagli artt.44-45-47 e 48 della L.R. 18 04.03.2010.
2. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio servizi

demografici, su modello approvato dall'ufficio medesimo.

3. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune.
4. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art.602 c.c.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

Art. 34 - URNE CINERARIE

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Ogni urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere.
3. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte nelle nicchie-ossario.

Art. 35 – CONSEGNA – DESTINAZIONE FINALE – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nei cimiteri comunali le urne cinerarie devono obbligatoriamente avere la seguente destinazione:
 - tumulazione in nicchia ossario come previsto all'art. 49 c. 4) L.R. 18/2010;
 - tumulazione, a cura e spese dei familiari, all'interno di pozzetto di misura e materiale idoneo nella tomba di un familiare. In tal caso la estumulazione è legata alla normale turnazione del defunto inumato.

ART. 36 - TRASPORTO URNE CINERARIE

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 12 e 17, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

CAPO X

TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 37 - TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

1. Per le autopsie e per la conservazione dei cadaveri si osservano le disposizioni contenute nell'art. 45 e seguenti del D.P.R. 285/90.

CAPO XI

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 38 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. I servizi cimiteriali sono quelli previsti nell'allegato "D" del presente regolamento.

Art. 39 - PERSONALE CIMITERIALE

1. I servizi cimiteriali sono assicurati dal seguente personale:

- il Responsabile del servizio;
- addetto di Polizia Locale;
- un operaio necroforo.

Art. 40 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio:

- Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- Tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- E' tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 41 - OPERAIO NECROFORO

1. L'operaio necroforo:

- ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio per il trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- coadiuva il Responsabile del Servizio nelle funzioni a lui affidate;
- Segnala guasti, furti, disordini o atti indecorosi all'interno dei cimiteri;
- esegue i lavori di piccola manutenzione come il livellamento delle tombe, lo spurgo dei fossi, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, la manutenzione dei sentieri, lo sfalcio dell'erba, ecc...;
- impedirà che, senza autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- si accerta che siano preparate le fosse per l'interramento dei cadaveri;
- provvede alla tumulazione ed estumulazione nelle nicchie-ossario delle urne contenenti i resti mortali o delle ceneri.
- ha il compito di provvedere allo scavo delle fosse, ricevere i feretri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di inumazione, calarli nelle fosse o deporli nelle nicchie-ossario, riempire le fosse, visitarle frequentemente riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
- durante le operazioni di esumazione ed inumazione, nel rispetto della tradizione locale, è ammessa la collaborazione dei portatori del feretro;

- fin dalle operazioni di scavo, ma soprattutto in fase di posa in opera delle croci definitive è indispensabile prestare attenzione alla corretta ubicazione geometrica della fossa rispetto al piano previsto dalla planimetria con quote ed indici di riferimento;
- provvedere al servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceverà dal Responsabile del Servizio;
- la Polizia Locale lo coadiuva nei servizi funebri e nella vigilanza del cimitero.

CAPO XII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 42 - ORARIO DI INGRESSO

1. L'apertura al pubblico dei cimiteri è così regolamentata ed affissa all'ingresso:
 - **DAL 1° APRILE AL 31 OTTOBRE DALLE 7.00 ALLE 20.00**
 - **DAL 1° NOVEMBRE AL 31 MARZO DALLE 8.00 ALLE 17.00**

Art. 43 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi; sono autorizzati a varcare i cancelli del cimitero solo gli automezzi comunali.
2. E' vietata l'introduzione di cani o altri animali, anche se tenuti al guinzaglio;
3. E' vietato inoltre l'ingresso:
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai fanciulli di età inferiore ad anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
4. Per motivi di salute od età è concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di speciali veicoli.

ART. 44 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motoveicoli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specialmente con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

- qualsiasi attività commerciale.
- 2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale della vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 45 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

- 1. E' obbligo delle famiglie dei defunti la cura delle proprie tombe e delle croci ornamentali.
- 2. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori ogni qualvolta le giudichi indecorose per il luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti o abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

CAPO XIII SANZIONI

Art. 46 – SANZIONI

- 1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XIV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nella circolare 24 giugno 1993 n.24, nella Legge 30 marzo 2001 n.130, nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nella L.R. 04.03.2020 n.18.
- 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione ai sensi di legge.

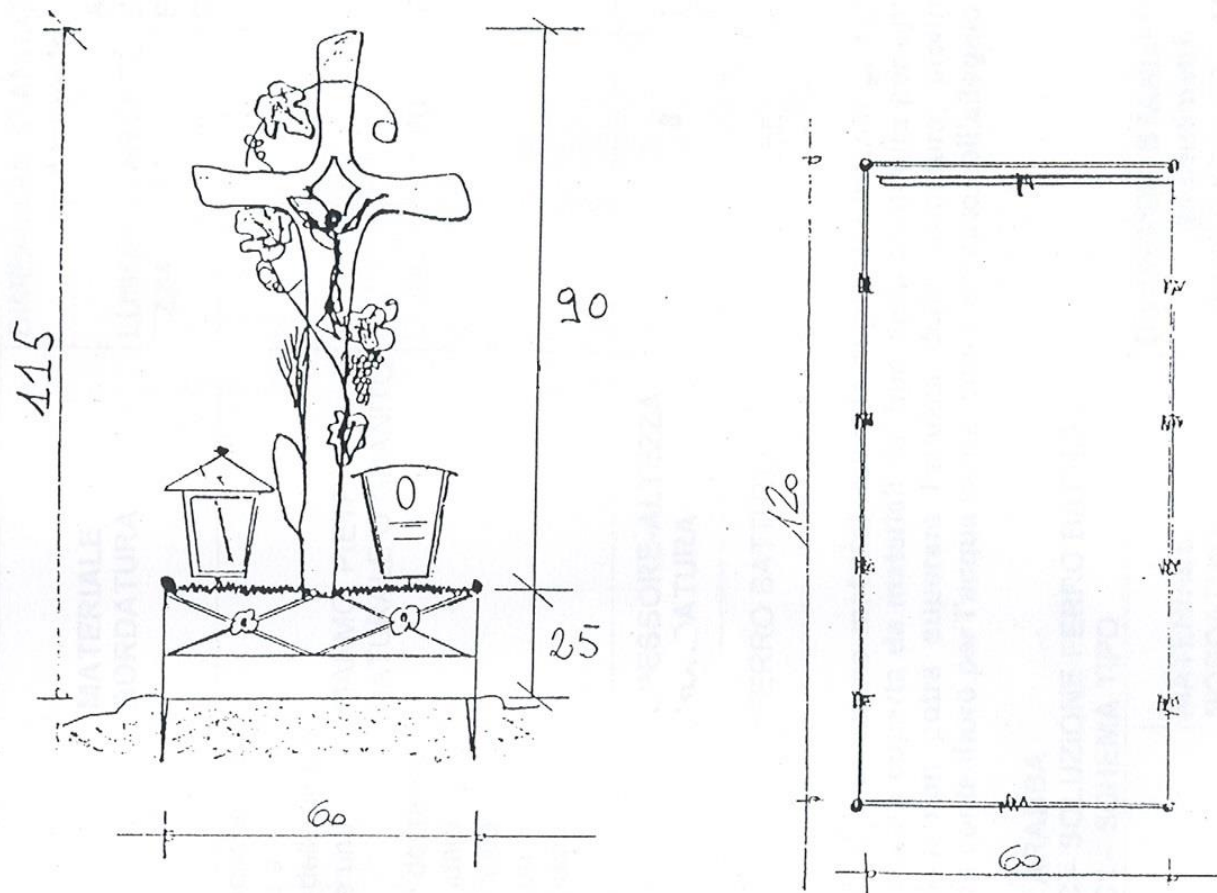
CIMITERO DI PIEVE

ALLEGATO "A" - DIMENSIONI E MATERIALI

TIPO	MATERIALE BORDATURA	DIMENSIONI STADARD (in centimetri)			
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	
Le tombe devono avere una bordatura a delimitazione delle aiuole su cui apporre una croce	FERRO BATTUTO	120	60	25	
LE CROCI	FERRO BATTUTO	---	---	90	
Le tombe nella zona "A" , riservata all'inumazione di infanti, devono avere una bordatura a delimitazione delle aiuole su cui apporre una croce	FERRO BATTUTO O LEGNO	MAX 50	MAX 30	MAX 20	
LE CROCI nella zona "A"	FERRO BATTUTO O LEGNO	---	---	MAX 50	
Targhe memoria o targhe su loculi	Pietra DOLOMIA	---	---	---	

CIMITERO DI PIEVE

ALLEAGATO "A1" - SCHEMA TIPO



CIMITERO DI ARABBA

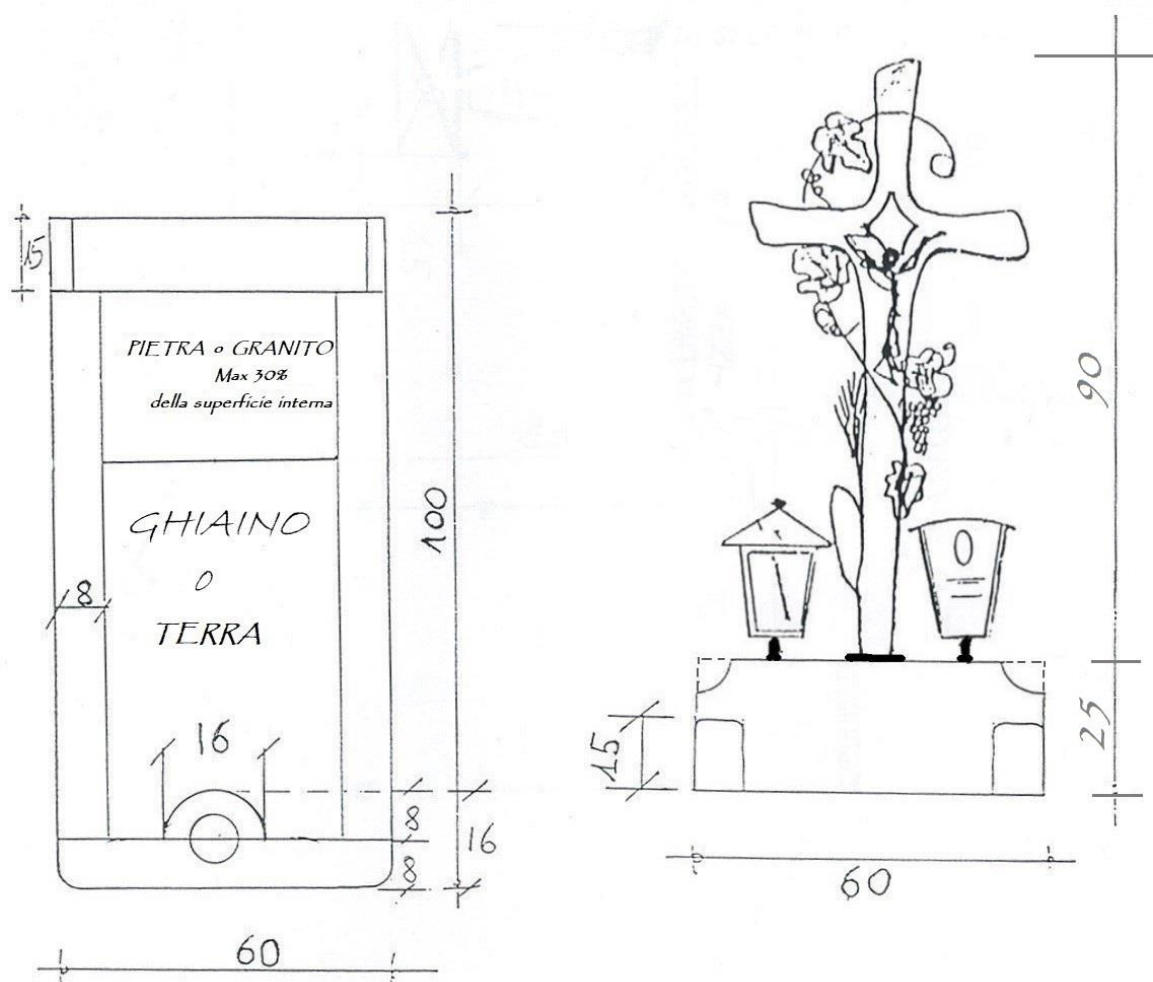
ALLEGATO “B” – MATERIALI, DIMENSIONI E TIPOLOGIA

TIPO	MATERIALE BORDATURA	DIMENSIONI (in centimetri)		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA (SOTTO CROCE)
Le tombe di cui agli Allegati “B1” e “B2” devono avere una bordatura a delimitazione delle aiuole su cui apporre una croce	PIETRA NATURALE O GRANITO	100	60	25 (FUORI TERRA)
Le tombe di cui all’Allegato “B3” devono avere una bordatura a delimitazione delle aiuole su cui apporre la pietra avente altezza massima di 40 cm, una croce che non potrà sporgere dal limite esterno della bordatura	PIETRA NATURALE O GRANITO	100	60	15 (FUORI TERRA)
Bordatura delle tombe di cui agli allegati “B1”, “B2” e “B3”			(spessore bordatura) 8	(altezza bordatura) 15 (FUORI TERRA)
LE CROCI (All “B1” e “B2”)	FERRO BATTUTO	---	---	90
LE CROCI (solo All. “B3”)	FERRO BATTUTO	---	---	90 - 100
Le tombe di cui all’Allegato “B4” devono avere una bordatura a delimitazione delle aiuole su cui apporre una croce	FERRO BATTUTO	100	60	15 (FUORI TERRA)
LE CROCI (All. “B4”)	FERRO BATTUTO	---	---	100

- È consentito predisporre un contenitore per l’acqua santa, come indicato negli allegati “B1”, “B2” e “B3” oppure all’angolo della bordatura, anche in tal caso il contenitore non potrà sporgere dal limite esterno della bordatura.
- La lanterna può trovare collocazione fissa solamente nelle vicinanze della croce, in nessun caso potrà essere posizionata in modo permanente nella parte anteriore della tomba.
- La superficie interna al contorno (lato croce) potrà essere coperta da materiali del tipo della bordatura per una superficie Max del 30% e non potrà superare l’altezza della bordatura;

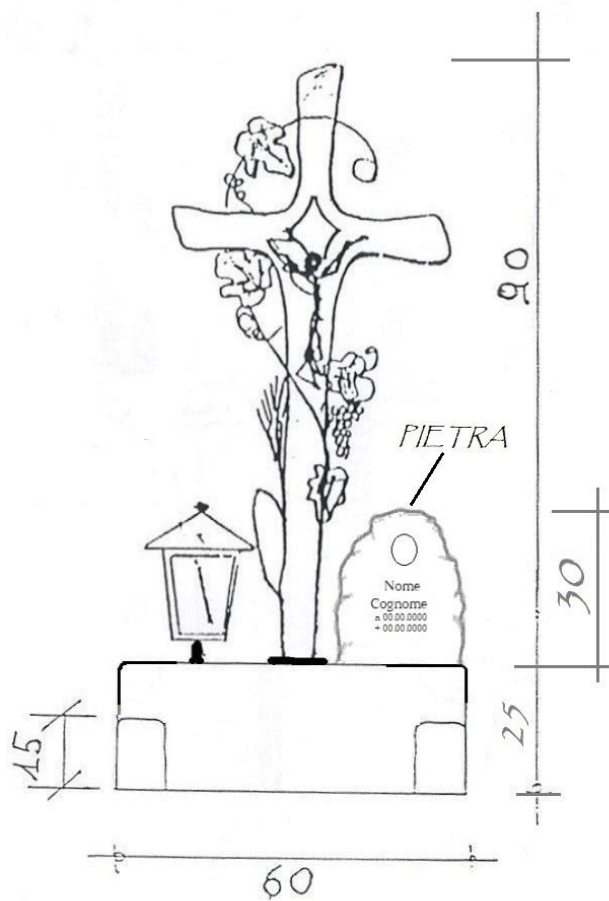
CIMITERO DI ARABBA

ALLEGATO "B1"



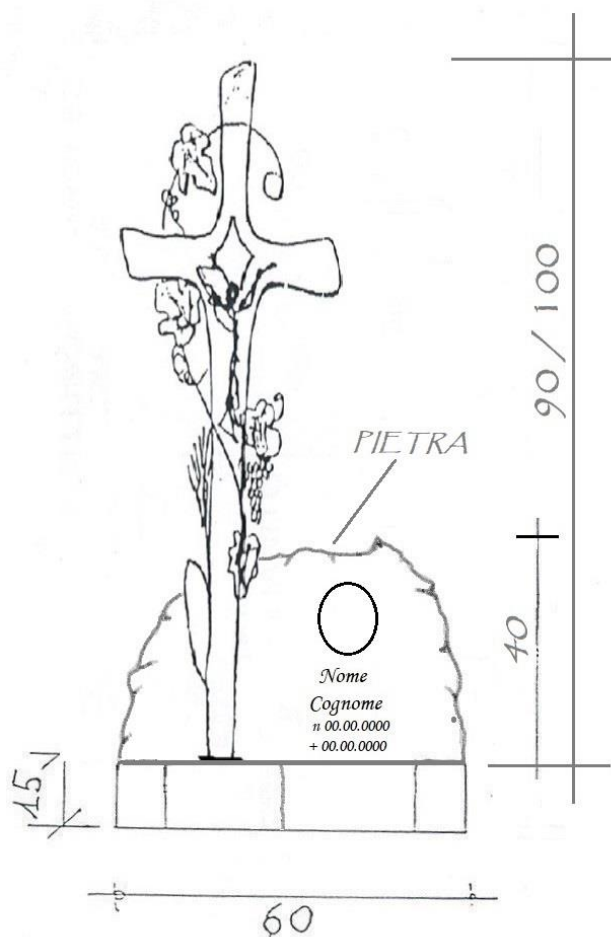
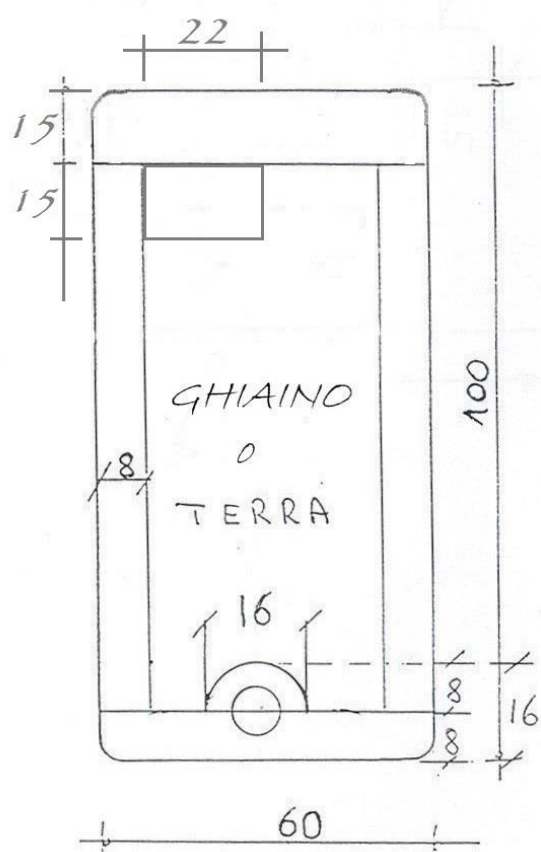
CIMITERO DI ARABBA

ALLEGATO "B2"



CIMITERO DI ARABBA

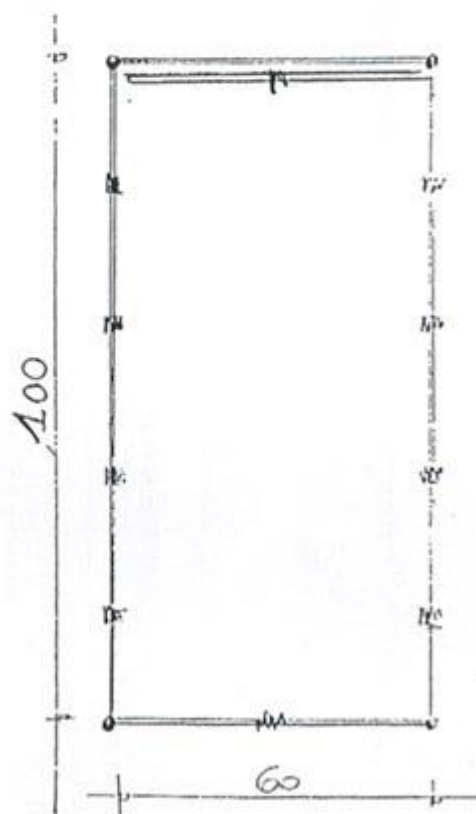
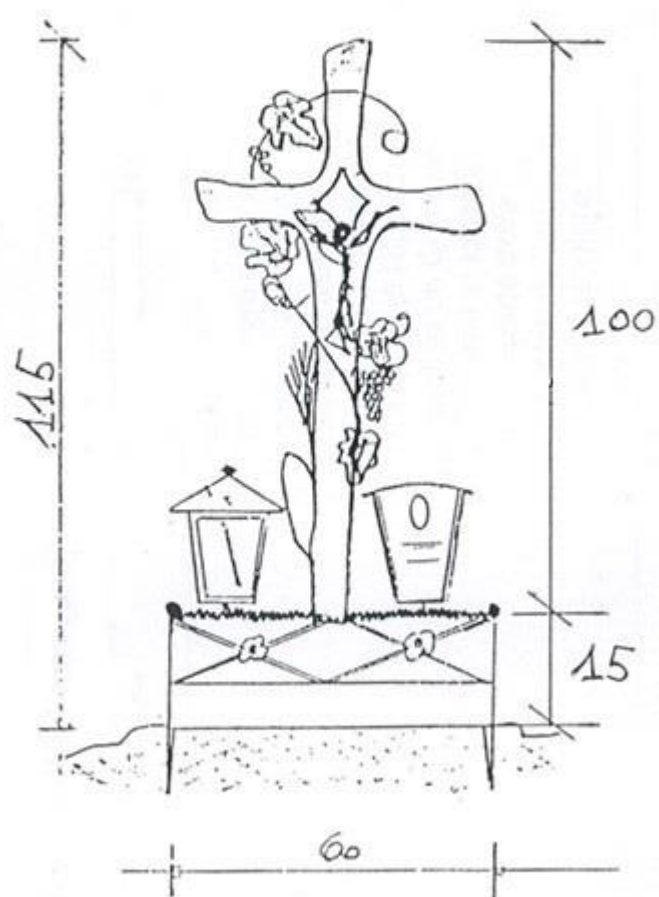
ALLEGATO "B3"



* La Croce non può sporgere dal limite esterno della bordatura della tomba (60 cm)

CIMITERO DI ARABBA

ALLEGATO "B4"



SERVIZI E CONCESSIONI A PAGAMENTO

ALLEGATO "D"

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	APPLICAZIONE	Importo Euro
Inumazione (Tombe in terra)	Residenti, nativi e/o originari del Comune, Abitanti in un Comune diverso ma in località facente parte della Parrocchia di San Giacomo Maggiore.	€ 80,00
Uso cella mortuaria al giorno o frazione	Tutti	€ 70,00
Esumazione straordinaria o traslazione salma	Tutti	€ 500,00
Estumulazione straordinaria da nicchia-ossario	Tutti	€ 50,00
Servizio supporto a tumulazioni presso nicchie ossario	Tutti	€ 25,00
Rilascio autorizzazione conservazione urna cineraria in abitazione	Residenti	€ 20,00
Nicchia-ossario	40 anni	Vedi delibera C.C. n. 16 del 31.03.04

CIMITERO DI PIEVE

Allegato "E"

Legenda:

B: file 1-8

C: file 1-10

D: file 1-6

E: file 1-4

F: file 1-6

G: file 1-3

H: file 1-2

A - B - C - D

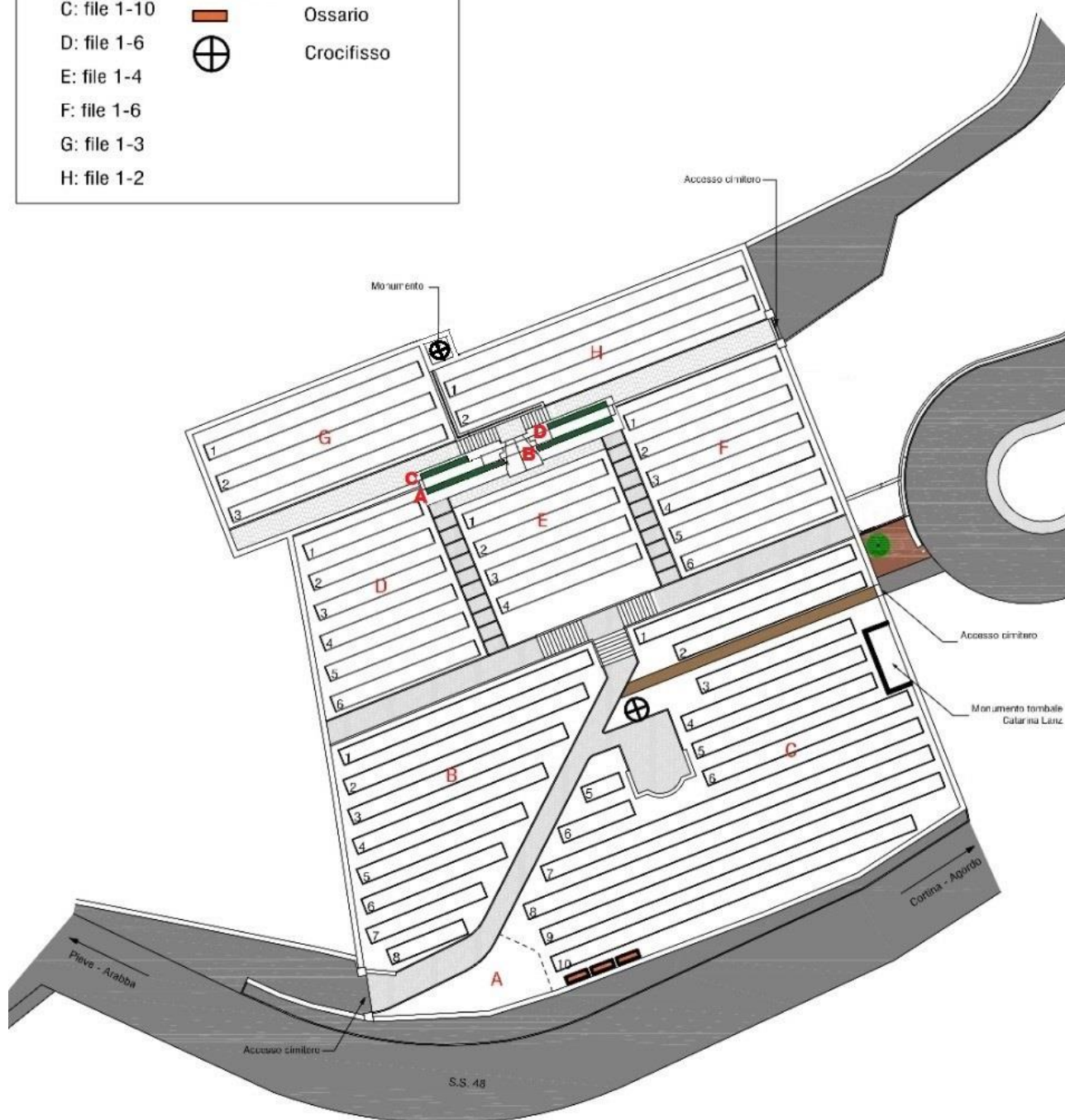
Celle cinerarie

A - B - C - D

Ossario

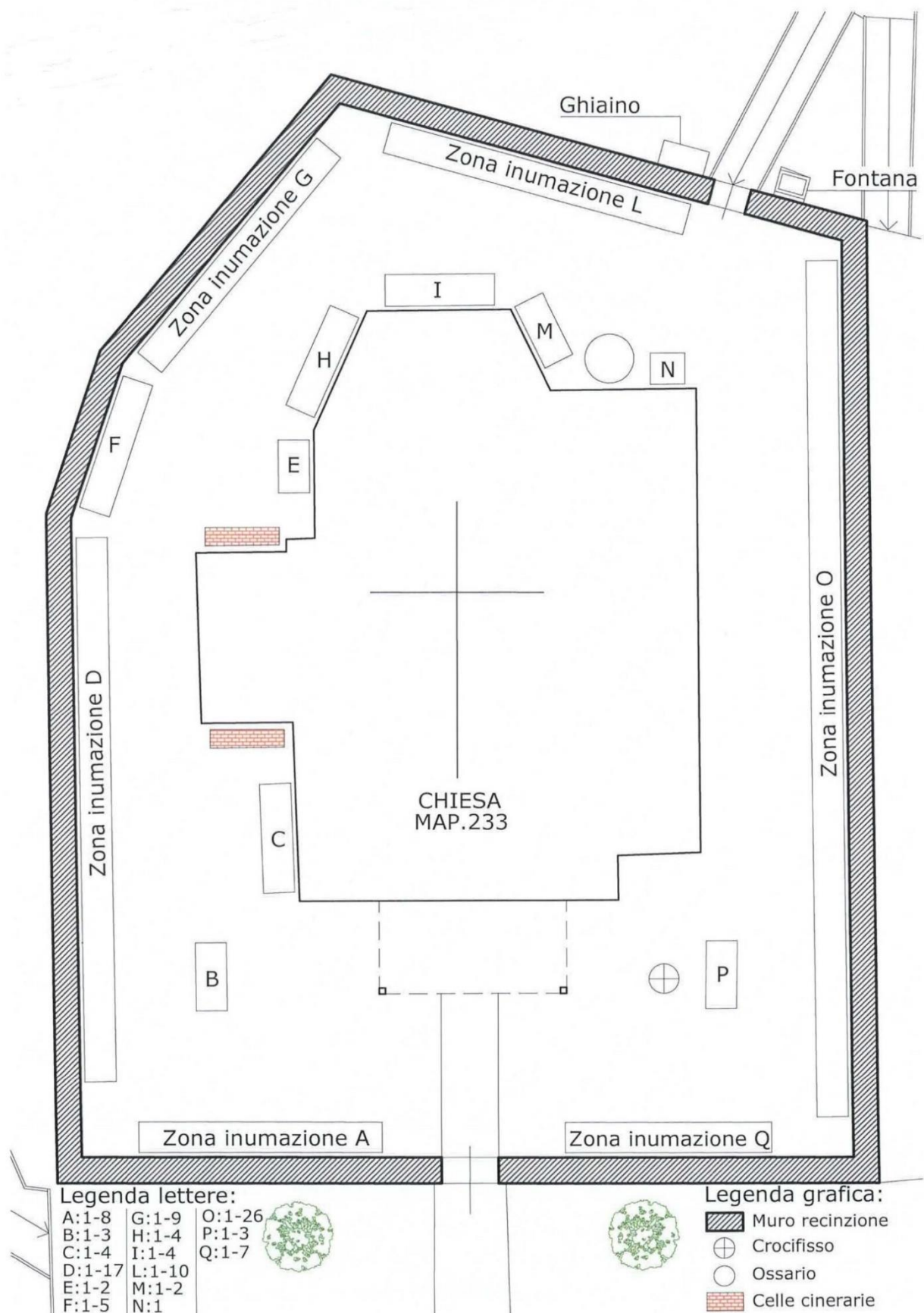


Crocifisso



CIMITERO DI ARABBA

Allegato "F"



INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Competenze
- Articolo 3 – Responsabilità
- Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

- Articolo 6 – Luogo di deposito

CAPO III – CIMITERI

- Articolo 7 – Elenco cimiteri
- Articolo 8 – Disposizioni generali-vigilanza
- Articolo 9 – Ammissione al cimitero

CAPO IV – DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

- Articolo 10 – Deposizioni della salma nel feretro

CAPO V – TRASPORTO DEI CADAVERI

- Articolo 11 – Modalità del trasporto
- Articolo 12 – Trasferimento di salme
- Articolo 13 – Morti per malattie infettive-diffusive
- Articolo 14 – Morti per portatori di radioattività
- Articolo 15 – Cortei Funebri
- Articolo 16 – Autorizzazione al trasporto per cremazione
- Articolo 17 – Trasporti da o per l'estero
- Articolo 18 – Trasporto di ossa e resti mortali

CAPO VI – INUMAZIONI

- Articolo 19 – Disposizioni generali
- Articolo 20 – Disposizioni relative alla fossa
- Articolo 21 – Disposizioni relative ai feretri
- Articolo 22 – Disposizioni relative alle tombe

CAPO VII – TUMULAZIONI IN NICCHIE-OSSARIO

- Articolo 23 – Disposizioni generali
- Articolo 24 – Tasse di concessione
- Articolo 25 – Contenuto e cessione nicchie-ossario
- Articolo 26 – Decorazioni ed iscrizioni
- Articolo 27 – Estinzioni concessioni

CAPO VIII – ESUMAZIONI DA TERRA ED ESTUMULAZIONI DA NICCHIE

- Articolo 28 – Esumazioni ordinarie e straordinarie
- Articolo 29 – Esumazioni ordinarie-modalità
- Articolo 30 – Esumazioni straordinarie-modalità
- Articolo 31 – Esumazioni caduti di guerra
- Articolo 32 – Tariffe per estumulazioni

CAPO IX – CREMAZIONI E AUTOPSIE

- Articolo 33 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 34 – Urne cinerarie
- Articolo 35 – Consegna – Destinazione finale – Dispersione delle ceneri
- Articolo 36 – Trasporto urne cinerarie

CAPO X – TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

- Articolo 37 – Trattamenti per la conservazione del cadavere

CAPO XI – ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

- Articolo 38 – Disposizioni generali
- Articolo 39 – Personale cimiteriale
- Articolo 40 – Responsabile del servizio
- Articolo 41 – Operaio necroforo

CAPO XII – POLIZIA DEL CIMITERO

- Articolo 42 – Orario di ingresso
- Articolo 43 – Disciplina dell'ingresso
- Articolo 44 – Divieti speciali
- Articolo 45 – Fiori e piante ornamentali

CAPO XIII – SANZIONI

- Articolo 46 – Sanzioni

CAPO XIV – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 47 – Disposizioni finali

ALLEGATI

- ALLEGATO A-A1 (manufatti tombali Cimitero di Pieve)
- ALLEGATO B-B1-B2-B3-B4 (manufatti tombali Cimitero di Arabba)
- ALLEGATO D (Servizi e concessioni a pagamento)
- ALLEGATO E (Pianta cimitero di Pieve)
- ALLEGATO F (Pianta cimitero di Arabba)